

## Convertito in legge il Decreto “OMNIBUS”: la scheda dell’ANP

L’8 ottobre è stata pubblicata in G.U. la Legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante *Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*.

La norma prevede alcune misure di specifico interesse per il mondo della scuola che riportiamo di seguito con il relativo commento.

Evidenziamo che sono state accolte le reiterate richieste dell’ANP sulla necessità di semplificare e accelerare le procedure di erogazione alle scuole delle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda l’estensione della tutela assicurativa INAIL agli studenti e al personale docente, si rimanda al nostro approfondimento sul sito ([Estensione a studenti e personale docente, anche per l’anno scolastico 2024/2025, della tutela assicurativa erogata da INAIL: torniamo a fare il punto sulle polizze assicurative stipulate dalle scuole - ANP](#)).

CAPO III - MISURE DI CARATTERE ECONOMICO	
Art. 9 - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025	
<p><b>1.</b> Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025.».</p>	<p>È stata estesa all’anno scolastico 2024/2025 la <b>tutela infortunistica degli studenti e del personale docente</b> del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, prevista originariamente per il solo anno scolastico 2023/2024 dall’articolo 18, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85</p> <p>Si fa comunque presente che tali disposizioni <b>non fanno venir meno l’opportunità di procedere alla stipula di polizze assicurative a favore degli studenti</b></p> <p>Infatti, esse garantiscono, in via generale e di regola, una tutela infortunistica notevolmente più ampia, sotto diversi profili, di quella erogata dall’INAIL in base all’articolo 66 del DPR n. 1124/1965</p>
<p><b>2.</b> Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per l’anno 2024 e in 29,98 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del citato decreto-</p>	

<p>legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.</p>	
<p><b>3.</b> All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».</p>	<p><b>Incremento MOF</b></p> <p>Nel 2024 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa viene implementato tramite le economie derivanti dal mancato utilizzo, negli esercizi pregressi, delle risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica. Esse perdono l'originario vincolo di destinazione</p>
<p><b>4.</b> All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:</p> <p>«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, n. 240 del 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche e all'innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».</p>	<p><b>Implementazione della filiera tecnologico-professionale</b></p> <p>Vengono recuperati 20 milioni di euro, già stanziati nel periodo pandemico ma mai utilizzati, per realizzare infrastrutture e piattaforme tecnologiche e per favorire l'innovazione digitale e il potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0</p> <p>Con la misura si intende ridurre il fenomeno del divario digitale e garantire il necessario supporto tecnologico e digitale all'implementazione della strategica filiera tecnologico-professionale</p>
<p><b>CAPO IV - MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI</b></p>	
<p><b>Art. 18-quinquies - Disposizioni finanziarie in materia di PNRR</b></p>	
<p><b>1.</b> Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.</p>	<p><b>Erogazione fondi PNRR</b></p> <p>Il testo di legge dispone che le Amministrazioni centrali titolari dei progetti relativi agli interventi PNRR trasferiscano le risorse finanziarie ai soggetti attuatori fino al limite cumulativo del 90% del costo</p>

	<p>dell'intervento, entro 30 giorni dalla ricezione delle loro richieste</p> <p>Si tratta di una <b>misura di estrema importanza per le istituzioni scolastiche</b>, che va in direzione delle reiterate richieste formulate dall'ANP sin dalle prime fasi di attuazione del PNRR</p> <p>Le scuole al momento si trovano in grande sofferenza di cassa a causa della lentezza con cui sono stati finora trasferiti dall'Amministrazione centrale i rimborsi sulle spese sostenute per realizzare i progetti del PNRR</p>
<p><b>2.</b> <i>In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.</i></p>	<p>La norma <b>sposta i controlli sulla documentazione giustificativa presentata dai soggetti attuatori dei progetti PNRR al saldo finale di ciascuno di essi</b>, in presenza di specifiche attestazioni</p> <p>La disposizione dovrebbe accelerare in modo decisivo il processo dei pagamenti delle fatture e dei compensi da parte delle istituzioni scolastiche evitando, in tal modo, la loro esposizione a diffide e contenziosi con gli operatori economici e il personale contrattualizzato</p>
<p><b>3.</b> <i>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.</i></p>	<p>Sarà un decreto del MEF a stabilire sulla base di cosa e in che modo le Amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, le istituzioni scolastiche <i>in primis</i>, produrranno le attestazioni sopra citate</p> <p>L'ANP vigilerà affinché ciò non si traduca in nuovi e gravosi adempimenti burocratici</p>